

Statuto dell'Associazione politico culturale

"BIBLIOTECA DI SARAJEVO"

Modificato il 30-10-2015

TITOLO I Definizione e finalita':

1) *L'associazione politico culturale "Biblioteca di Sarajevo" e' un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, democratico, antifascista e ambientalista a carattere volontario e progressista. Non persegue in alcun modo finalita' di lucro.*

2) *Le finalita' dell'associazione sono quelle di promuovere attivita' culturali, artistiche e ricreative, e di favorire l'informazione, il dibattito, la presa di coscienza e l'intervento concreto dei cittadini su tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale, con speciale riguardo alla educazione al rispetto della legalita' e dell'uguaglianza, nonche' alla tutela, difesa e valorizzazione dei beni comuni, quali il paesaggio, l'ambiente, l'accesso alle risorse naturali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di quanti partecipano alle attivita' dello stessa.*

L'associazione realizza autonomamente l'edizione periodica di un giornale di informazione politico-culturale recante nella propria testata la dicitura "Biblioteca di Sarajevo".

L'associazione, attraverso le iniziative e le progettualita' attivate sul territorio, intende promuovere la cittadinanza attiva, in particolar modo dei giovani e delle fasce deboli, incoraggiare la collaborazione fra tutte le associazioni presenti nel territorio, favorire il sentimento di appartenenza all'UE.

L'associazione, in sintonia con i valori fondamentali dell'UE, intende promuovere il rispetto della dignita' umana, dell'uguaglianza, dei diritti umani, della tolleranza e condannare ogni forma di discriminazione.

3) *L'impegno dell'associazione e' orientato in tutti i campi delle attivita' umana nelle quali si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative.*

4) *L'associazione opera nel rispetto dei diritti civili e si batte contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza razziale, religiosa, politica, di violenza, di censura, di ingiustizia, di emarginazione.*

5) *L'associazione pone in essere qualsiasi attivita' giuridicamente lecita volta al perseguimento delle proprie finalita'.*

5-bis) *L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si atterra ai seguenti principi:*

- assenza del fine di lucro ,quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo, nonche' divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;*
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;*
- democraticita' della struttura, elettivita', gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Ai sensi della suddetta*

democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, membro effettivo, membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo;

- esclusione di soci temporanei;*
- sovranità dell'Assemblea;*

TITOLO II- I soci

6) Il numero dei soci e' illimitato. Puo' diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, condizione economica e sociale. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

7) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

8) Nella 1° riunione immediatamente successiva alla presentazione della richiesta, il Consiglio Direttivo prendera' in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e deliberera' sulla stessa. Nel caso in cui la domanda sia accettata, l'interessato diventa socio effettivo e contestualmente gli viene rilasciata la tessera di iscrizione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potra' presentare ricorso, sul quale si pronuncera' in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

9) I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;

- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

10) Il socio e' tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali nonche' a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. Il socio s'impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, alla osservanza delle leggi e del presente statuto, nonché ad un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

11) La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

12) Il Consiglio Direttivo insieme al Collegio dei Probiviri ha la facoltà di proporre azione disciplinare nei confronti dei soci mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali e dello statuto;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo all'attività dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Sulla proposta decide in prima istanza il Collegio dei Probiviri.

13) Contro ogni provvedimento di sospensione espulsione, radiazione e' ammesso ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

14) Il patrimonio sociale dell'associazione, indivisibile e' costituito da:

- eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti vari.

15) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. E redatto a cura del tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. L'eventuale residuo attivo sarà tenuto a disposizione per le iniziative dell'associazione.

TITOLO III - L'Assemblea dei soci

16) L'Assemblea è normalmente convocata dal Consiglio direttivo, ma alla base associativa è riconosciuto il diritto di ottenere la convocazione dell'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci.

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di

intervenire.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- elezione (o sostituzione) degli organi sociali;*
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;*
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;*
- redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;*
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.*

Le variazioni dello statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

TITOLO IV - Gli organismi dirigenti

17) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri. Tutti

i consiglieri sono rieleggibili.

18) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - Il Presidente che ha la rappresentanza dell'associazione,

e' il responsabile di ogni attività della stessa, cura la gestione amministrativa. Esso convoca e presiede il Consiglio; - Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- Il tesoriere che cura l'aspetto contabile e redige i bilanci. Altre funzioni possono essere delegate dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso.

19) Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti, e viceversa. se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

20) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma su convocazione del Presidente e in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

21) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito ove esista dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio, la quota massima di sostituzioni, fissata in un terzo dei componenti originari; superata tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ci sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

22) Il Collegio dei Provir o dei Garanti è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è organo di garanzia statutaria, regolamentare o di giurisdizione interna. È presieduto dal membro più anziano. Esso interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione. È chiamato a dirimere le controversie insorte tra soci, a sanzionare le violazioni dello statuto o del regolamento e l'inosservanza delle delibere. Inoltre può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio ai sensi dell'art. 12. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

23) Le cariche di consigliere e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra loro.

24) La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria, la quale delibererà lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In tale ipotesi, l'Assemblea sarà appositamente convocata dal Consiglio direttivo e dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

TITOLO VI - Disposizioni finali

25) Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.